



1032/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 21/11/2016 - CC

R.G.N. 20445/2014

Ca. 1032

Rep.

CV+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20445-2014 proposto da:

FEUDI DELLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., C.F. e P.I. 02599790926, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA,

), che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO N.3/2013 FEUDI DELLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., P.IVA 02599790926, in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALTIERI, che lo rappresenta e difende unitamente e

1  
c/

10021  
16



disgiuntamente all'avvocato STEFANO DEMURO giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

N. 53/2014  
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, emesso il 05/06/2014 e depositato il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l'Avvocato

per la ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Stefano Demuro, per il controricorrente, che si riporta agli scritti ed insiste per l'inammissibilità del ricorso.

1. - Feudi della Società Agricola s.r.l., società fallita, impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il decreto della Corte d'appello di Cagliari del 11.6.2014, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da essa proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Cagliari, con cui era stato solo parzialmente accolto il reclamo contro il decreto del giudice delegato al fallimento della Feudi della Società Agricola s.r.l., reso sulla domanda di accesso al fascicolo fallimentare avanzata dalla medesima fallita.

Il curatore del fallimento ~~della fallimento~~ della Feudi della Società Agricola s.r.l. ha depositato controricorso.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., non sono state depositate memorie.

2. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 e 90 l.fall., avendo erroneamente ritenuto la corte d'appello che il decreto del tribunale pronunciato sul reclamo proposto non fosse reclamabile, a sua volta, innanzi al giudice superiore.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 112 l.fall., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la corte d'appello, con la declaratoria di inammissibilità, mancato di pronunciarsi sul merito dei motivi di reclamo.

Con il terzo motivo eccepisce di nuovo la violazione degli artt. 26 e 90 l.fall., invocando, anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, una pronuncia di ammissibilità del reclamo innanzi alla corte d'appello.

3. - Il ricorso è inammissibile.

Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l.fall. contro il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio, in quanto - attesa la insussistenza di un illimitato diritto del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, subordinata, invece, alla presentazione di specifica istanza formulata in modo da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione - non può escludersi che il ricorrente possa proporre una nuova istanza, basandola su motivi che il giudice di merito possa considerare valida giustificazione della richiesta consultazione (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19509; Cass. 11 agosto 2004, n. 15487; vedi anche Cass. s.u. 10 maggio 2001, n. 181).

A prescindere, allora, dall'impugnabilità innanzi alla corte d'appello del provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., sull'istanza formulata ai sensi

dell'art. 90 l.fall., il ricorso non può trovare esame innanzi a questa Corte, stante la natura non decisoria del provvedimento reso dal giudice delegato sull'istanza di accesso al fascicolo fallimentare.

4. - Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in € 5.100,00, in essi compresi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

17 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Il presidente

(dott. Massimo Dogliotti)

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA